




DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI
(codice dell'ufficio [REDACTED])
Numero dell'atto : [REDACTED]

Al Signor [REDACTED]
nato a [REDACTED] () il [REDACTED]
con domicilio fiscale in [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED] ()

REGISTRO UFFICIALE: PROTOCOLLO in Uscita, [REDACTED] data: [REDACTED]



DIREZIONE PROVINCIALE DI ██████████ - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ██████████ PER L'ANNO 2011 codice fiscale ██████████

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor ██████████
nato a ██████████ il ██████████
codice fiscale ██████████, titolare della partita i.v.a. ██████████

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2011.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Imposta regionale sulle attività produttive
- Imposta sul valore aggiunto
- Contributi previdenziali

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

* * * MOTIVAZIONI * * *

Il sig. [REDACTED], titolare della ditta individuale [REDACTED], con luogo di esercizio in [REDACTED] (00), via [REDACTED] esercente l'attività di "bar e altri servizi simili senza cucina (cod. att. [REDACTED]) ha presentato la dichiarazione Modello Unico 2012 per l'anno d'imposta 2011, ai fini dell'Irpef, dell'IRAP e dell'IVA, con correlato studio di settore UG37U.

L'attività ha inizio in data 19/12/2007.

L'attività della ditta individuale è locata nel pieno centro storico della città di [REDACTED], nella via [REDACTED], zona ritenuta di alto pregio e di rilevata importanza economica visto l'alto afflusso pedonale e turistico.

La ditta nell'anno 2011 dichiara un reddito d'impresa di € 223,00, a fronte di ricavi dichiarati pari ad € 67.536,00 (desunti dal bilancio presentato dalla parte) escluso ricavi da videogiochi per € 8.964,00 e plusvalenza relativa all'alienazione dei cespiti € 16.305,00.

L'Ufficio ha quindi esaminato l'analisi del reddito d'impresa dichiarato e del volume d'affari dell'attività in un arco temporale maggiore (anni 2009-2012) per verificare se l'anno in questione rappresentasse un caso isolato oppure se il trend del reddito dichiarato dalla ditta ricalcasse quello dell'anno 2011.

La società, risulta aver dichiarato i seguenti redditi/ricavi :

Anno d'imposta	Reddito d'impresa	Ricavo dichiarato	Esito Studio di Settore	Scostamento Studio di Settore	Operazioni esenti
2009	34.894,00	70.227,00	Congruo Non Normale Non Coerente	0,00	0,00
2010	11.893,00	62.928,00	Congruo Non Normale Non Coerente	18.159,00	,00
2011	223,00	67.536,00 (escluso giochi per € 8.964,00 e plusvalenza di € 16.305,00)	Non Congruo Normale Non Coerente	22.982,00	8.964,00
2012	7.705,00	80.419,00	Non Congruo Normale Non Coerente	16.225,00	17.168,00

La ditta individuale per l'anno d'imposta 2011 è risultata non congrua, normale e non coerente, agli studi di settore con uno scostamento di € 22.982,00.

A seguito dell'esame dei dati indicati nello Studio di Settore VG37U, l'Ufficio ha rilevato che la parte ha indicato i ricavi derivanti da giochi pari ad € 8.964,00 nel rigo F01 del Quadro F (ricavi di cui alle lettere a) anziché nel rigo F05 del Quadro F (altri provenienti e componenti positivi). Tale errore incide in modo significativo sull'esito dello Studio di Settore determinando uno scostamento dello studio di settore maggiore rispetto a quanto emerso dallo studio di settore presentato.

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

Si è proceduto pertanto a ricalcolare lo studio di settore effettuando la seguente rettifica:

Modifiche apportate allo Studio di Settore VG37U, anno d'imposta 2011, quadro F

RIGO F/01 DICHIARATO	RIGO F/01 ACCERTATO	RIGO F/5 DICHIARATO	RIGO F/05 ACCERTATO
€ 76.501,00 (ricavi da bar e caffè € 67.596,00 + giochi € 8.964,00)	€ 67.596,00	€ 16.305,00	€ 25.269,00 (compreso la plusvalenza)

Pertanto, dalla rielaborazione dello studio di settore emerge un ricavo puntuale di € 99.483,00 il quale comporta uno scostamento maggiore di € 31.887,00 confermando quindi la non congruità e la non coerenza (allegato n. 1).

Tale problematica da un sommario esame dei dati contenuti in Anagrafe Tributaria si realizza dal 2011 in poi.

Nell'arco temporale 2009-2012 emerge chiaramente che la ditta non è mai remunerativa.

Inoltre, come si evince dal prospetto sopra riportato lo scostamento dello Studio di Settore è costantemente elevato per più periodi di imposta con percentuali di non congruità significative rispetto ai ricavi dichiarati.


Le esigenze di vita quotidiana fanno presumere un'capacità di spesa, correlata ad esborsi di somme di denaro certamente superiori ai redditi imponibili dichiarati dalla ditta, quindi una maggiore capacità di spesa e una maggiore capacità contributiva del titolare rispetto a quanto dallo stesso dichiarato.

Il perdurare delle critiche situazioni reddituali della ditta e del titolare sopra evidenziate per più periodi d'imposta consecutivi, quindi, può considerarsi sintomatico di una condotta "antieconomica" da parte della ditta. Dato che i ricavi dichiarati contribuiscono in modo decisivo alla formazione dei risultati dell'esercizio, la condotta "antieconomica" deriva dal sottodimensionamento dei ricavi medesimi.

A supporto della omessa contabilizzazione dei ricavi si sottolinea che la ditta opera in un settore ad elevata pericolosità fiscale con una clientela di regola poco interessata al rilascio del documento fiscale, atteso che la maggior parte dei consumatori finali (privati) non ha interesse ad ottenere alcuna certificazione di quanto corrisposto; dal quadro VT della dichiarazione IVA si riscontra infatti che il totale delle operazioni imponibili di € 67.536,00 è stato effettuato verso consumatori finali.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Ufficio è legittimato a procedere alla valutazione di congruità dei costi e dei ricavi, osservando le regole stabilite dal D.P.R. n. 600/73 e dal D.P.R. n. 917/86 in materia di reddito d'impresa.

Con invito n. [REDACTED] (prot. n. [REDACTED] del 30/09/2014), notificato in data 06/10/2014, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di [REDACTED] - Ufficio controlli - richiedeva alla ditta sopra citata di esibire libri, registri, scritture ed ogni altro documento utile al fine del controllo per l'anno d'imposta 2011.



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

Tale documentazione è stata prodotta in data 23/10/2014 (prot. n. [REDACTED]). Nella stessa giornata si è instaurato il contraddittorio con la parte, una copia del relativo processo verbale di contraddittorio è stato consegnato alla parte.

Durante il contraddittorio instaurato la parte chiedeva di tenere conto ai fini della ricostruzione dei ricavi determinati sulla base del costo del venduto, di una percentuale di sfrido (5-10%) da applicarsi ai beni destinati alla vendita, in virtù della trasformazione, della deperibilità delle materie prime, dell'inveaduto nonché l'autoconsumo relativo al titolare.

Al fine della determinazione dei ricavi conseguiti dalla ditta, l'Ufficio ha effettuato una ricostruzione che tiene conto (dati desunti da bilancio presentato dal controllo delle fatture nonché dalla dichiarazione dello Studio di Settore, modello UG37U, periodo d'imposta 2011):

a) della ricostruzione puntuale dei ricavi sulla base del caffè consumato nell'anno, tenendo conto dei prezzi, delle dosi/quantità utilizzate per la somministrazione di ogni tazzina di caffè (dichiarate dalla parte), dei dati riportati nella metodologia di controllo in essere per l'attività economica di "Bar e caffè".

In particolare risulta che la parte ha consumato Kg 350 di caffè espresso. Tali dati sono stati desunti dallo studio di settore e dal controllo delle fatture.

b) del costo del venduto di tipo residuale (relativamente alla sola attività prevalente di Bar e Caffè) calcolato al netto del costo relativo all'acquisto di Kg 350 di caffè espresso e decaffeinato consumato (costo e kg desunti dallo studio di settore e dal controllo delle fatture – allegato n. 2) per un totale costo di € 8.416,72

Di conseguenza, si riportano di seguito i criteri adottati per la ricostruzione indiretta del volume d'affari:

a) ricostruzione puntuale del caffè venduto :

Ai fini della ricostruzione dei ricavi da caffè sono stati considerati g.7,5 come da dichiarazione della parte del 30/10/2014, utilizzati per la preparazione e somministrazione di una singola tazzina. Il prezzo di vendita è pari a € 0,90, come indicato nello studio di settore;

In riferimento allo sfrido è stata considerata una percentuale pari al 5%, tenendo conto anche dell'autoconsumo.

consumo caffè kg	dosi = 350*1000/7,5	Sfrido del 5% in g.	Al netto dello sfrido del 5%	prezzo € 0,90 x dose	Ricavi al netto dell'iva al 10%
350	g. 46.666,57	g. 2.333,33	g. 44.333,34	€ 39.900,00	€ 36.272,73

I ricavi ricostruiti dall'Ufficio sulla base del caffè venduto nell'anno ammontano pertanto ad € 36.272,73.

b) Al fine di ricostruire il costo del venduto delle merci "consumate" per l'attività economica, sono state considerate le seguenti voci, desunte dal bilancio:

- Acquisti di merci destinate alla rivendita € 42.981,00 (conto acquisti merci da bilancio) - costi per i Kg. 350 di caffè espresso consumati pari ad € 8.416,72;
- Esistenze iniziali € 914,00 (esistenze Iniziali € 1.024,00 – esistenze iniziali di caffè € 110,500);

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

- Rimanenze finali € 358,00 (rimanenze finali € 908,00 – rimanenze. Finali di caffè € 550,00)

Calcolo del costo del venduto

Esistenze iniziali + Acquisti al netto del caffè – Rimanenze Finali = Costo del venduto di tipo residuale

$$€ 914,00 + € 34.565,27 - € 358,00 = € 35.121,27$$

A supporto dell'omessa contabilizzazione di ricavi anche la realizzazione dell'indice di ricarico applicato al costo del venduto complessivo e residuale.

La percentuale di ricarico dichiarata:

= (Ricavi (al netto dei videogiochi e delle plusvalenze) – Costo del venduto totale comprensivo di caffè) / Costo del Venduto è pari al 55,68% = € 67.536,00 – € 43.537,99 / € 43.097,99.

Premesso che è assolutamente inverosimile che l'indice di ricarico applicato sia pari allo 1,55 (lo studio di settore indica come indice minimo il 2,32), l'indice di ricarico dichiarato così basso conferma l'ipotesi di omessa contabilizzazione di ricavi operata in modo sistematico dalla ditta, come già descritto in precedenza.

Inoltre, a fronte di un il costo del venduto residuale al netto del caffè, pari ad € 35.121,27, la ditta ha conseguito ricavi per € 31.263,27, con un indice di ricarico dichiarato applicato al costo del venduto residuale extra caffè (€ 35.121,27), del 0,89 (-11%), circostanza inverosimile che determina una vendita economicamente negativa di tutto ciò che non è caffè.

	VALORI TOTALI	CAFFE'	EXTRA CAFFE'
ESISTENZE INIZIALI	€ 1.024,00	€ 110,00	€ 914,00
ACQUISITI	€ 42.981,99	€ 8.416,72	€ 34.565,27
RIMANENZE FINALI	€ 908,00	€ 550,00	€ 358,00
COSTO VENDUTO	€ 43.097,99	€ 7.976,72	€ 35.121,27

RICAVI DICHIARATI EXTRA CAFFE' (67.536,00 – 36.272,73)	€ 31.263,27
COSTO DEL VENDUTO EXTRA CAFFE' (43.537,99 - 8.416,72)	€ 35.121,27
INDICE RICARICO EXTRA CAFFE' DICHIARATO (-11%)	0,89

Tale indice di ricarico negativo è decisamente inverosimile e non attendibile, antieconomico ed irragionevole, ciò risulta palese anche solo confrontando i prezzi d'acquisto di bibite, aperitivi, alcolici, superalcolici, panini e paste con i rispettivi prezzi di vendita.

In ogni caso, ai fini della determinazione dei ricavi determinati dal costo del venduto residuale, l'Ufficio ha riconosciuto sul costo del venduto residuale di € 35.121,27 lo sfido del 8% pari ad € 2.809,70; ciò tenendo conto della trasformazione delle materie prime, della deperibilità, dell'invenduto e dell'autoconsumo.

Ne deriva che il costo del venduto produttivo di ricavi è pari ad € 32.311,57 (€ 35.121,27 – il 8%) sul quale applicare il ricarico minimo dello studio di settore.



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

Al costo del venduto così determinato è stato applicato il ricarico minimo dello studio di settore del 2.32, anche tenendo conto dell'indicazione territoriale del locale [REDACTED] sito nel centro storico [REDACTED] nelle immediate adiacenze di [REDACTED] dove è notorio che i ricarichi ed i prezzi siano più alti rispetto alla media.

I ricavi ricostruiti dall'Ufficio sulla base del costo del venduto al netto del costo del caffè ammontano pertanto ad € 74.962,84 (€ 32.311,57 * 2.32).

In base a quanto su esposto, si ottengono i seguenti risultati:

Ricavi ricostruiti derivanti dal vendita del caffè, imponibile € 36.272,73;

Ricavi ricostruiti derivanti dal costo del venduto, imponibile € 74.962,84;

totale ricavi ricostruiti dell'attività di bar e caffè € 111.235,57;

Ne deriva che la ditta ha omesso di contabilizzare ex art. 85 del Tuir, ricavi per € 43.699,57.

Irpef	
Ricavi ricostruiti /volume d'affari relativi alla sola attività di Bar e Caffè (escluso videogiochi)	€ 111.235,57
Ricavi dichiarati / volume d'affari relativi all'attività di Bar e Caffè, (escluso i ricavi da videogiochi)	€ 67.536,00
DIFFERENZA	€ 43.699,57

Ai fini Iva si rilevano maggiori operazioni imponibili pari a € 43.699,57 con imposta relativa al 10% di € 4.369,96.

Si rende noto che in data 01/10/2015 (prot. [REDACTED]) si è instaurato il contraddittorio con la parte, una copia del relativo processo verbale di contraddittorio è stato consegnato alla stessa.

Durante il contraddittorio instaurato la parte chiedeva di considerare il costo dell'affitto di un ramo d'azienda non riportato nelle scritture contabili per mera dimenticanza.

L'Ufficio in relazione al riconoscimento del costo relativo al canone d'affitto d'azienda riguardante il Bar Tabaccheria esercitata nei locali di [REDACTED], [REDACTED] (anno d'imposta 2011), richiedeva via posta elettronica a norma dell' ART. 51 D.P.R. 633/72, ART. 32 D.P.R. 600/73 la seguente documentazione:

1) documentazione bancaria dettagliata in ordine ai versamenti relativi al canone di cui sopra esercitati da [REDACTED] a favore della proprietà (coniuge del sig. [REDACTED] la quale esercita la gestione della tabaccheria nello stesso locale) per importo corrispondente pari ad € 18.000,00 (€ 1.500,00 al mese);



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

2) bilancio dettagliato anno d'imposta 2011, relativo alla proprietà cedente (locatore) sig.ra [REDACTED] (coniuge del sig. [REDACTED]), titolare della ditta individuale [REDACTED] di [REDACTED]

3) documentazione bancaria dettagliata in ordine ai movimenti finanziari intestati alla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] relativi al canone di cui sopra per importo corrispondente pari ad € 18.000,00 (€ 1.500,00 al mese).

In data 29/10/2015, la parte per via del consulente delegato sig. [REDACTED] di [REDACTED] comunicava via posta elettronica che non sussistono tracciabilità di nessun genere risalenti al canone di locazione di ramo d'azienda (se non il contratto d'affitto) sia da parte del conduttore sia del locatore.

Pertanto, l'Ufficio, alla luce quanto è emerso non ritiene di accogliere la richiesta di parte in assenza della tracciabilità riguardante i versamenti in sia in uscita relativi al canone d'affitto per la gestione di ramo d'azienda da parte del conduttore sig. [REDACTED] sia in entrata relativi al locatore, coniuge sig.ra [REDACTED]

Nel presente avviso di accertamento sono riportati :

- i ricavi dichiarati, il totale dei maggiori ricavi determinati come sopra esposto;
- il reddito d'impresa dichiarato e quello accertato ai fini Irpef;
- la base imponibile dichiarata e quella accertato ai fini Irap e le maggiori imposte dovute;
- la maggiore imposta sul valore aggiunto accertabile, calcolata applicando ai maggiori ricavi l'aliquota Iva del 10%;
- le sanzioni, gli interessi e il riepilogo contabile.


Premesso che:

- 1) è stata esaminata la contabilità e la ditta è risultata non congrua e non coerente risultanze degli studi di settore per € 31.887,00.
- 2) il ricarico minimo dello studio di settore è pari a 2.32;
- 3) l'indice di ricarico sul costo del venduto residuale è negativo, pari a 0,89 (-11%), l'indice di ricarico dichiarato è estremamente esiguo 1,55 (55%);
- 4) che il locale è ubicato nel pieno centro storico bolognese;
- 5) la ditta convocata in contraddittorio con l'ufficio ha esposto le sue argomentazioni ed ha fornito documentazione probatoria acquisita agli atti.

In ragione di quanto sin qui esposto l'Ufficio:

ai fini Irpef, rettifica ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d) DPR 600/73 il reddito d'impresa ed accerta ex 41 bis DPR 600/73, un maggiore reddito di impresa pari ad euro € 43.670,00.

ai fini Irap, rettifica il valore della produzione ex art. 5 bis D.Lgs 446/97, e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, accerta ex art. 41 bis DPR 600/73 un maggiore valore della produzione pari ad € 43.670,00;



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

ai fini Iva, determina ai sensi dell'art. 54, comma 4, DPR 633/72, e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice un maggiore volume d'affari in € 43.670,00 ed un'imposta dovuta (aliquota 10%) pari ad € 4.370,00.

Per quanto sopra specificato si rendono applicabili, oltre alle sanzioni per infedele presentazione delle dichiarazioni ai fini Irpef, Irap, e Iva, anche la sanzione di cui all'art.9, D Lgs 471/97 per irregolare tenuta delle scritture contabili.

Resta impregiudicata la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere con ulteriori controlli e di formulare all'occorrenza, altri rilievi nel rispetto dei termini, dei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

DICHiarato ACCERTATO

IRPEF - PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Redditi Fabbricati	28.622	28.622
Redditi di Impresa RG	223	43.893
Totale redditi	28.845	72.515
Differenza	28.845	72.515
Reddito complessivo	28.845	72.515

QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

RN1 Reddito complessivo	28.845	72.515
col.1 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	28.845	72.515
RN2 Deduzione per abitazione principale	1.153	1.153
RN3 Oneri deducibili	2.942	2.942
RN4 Reddito imponibile	24.750	68.420
RN5 Imposta linda	6.083	22.722
RN7 Detrazione per figli a carico	599	281
RN12 Detraz. per redd. ass. e alt. red.	600	0
RN13 Tot. detraz. per car. di fam.e lav.	1.199	281
RN17 Detraz.sp. Sez.III-A Quad. RP(36%RP49)	237	237
RN22 Totale detraz. d'imposta	1.436	518
RN26 IMPOSTA NETTA	4.647	22.204
RN33 DIFFERENZA	4.647	22.204
RN37 col. 6 Acconti	2.901	
RN41 IMPOSTA A DEBITO	1.746	

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Tabella delle aliquote applicate per il calcolo dell'IRPEF

Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
1) da	0,00	fino a	15.000,00
2) da	15.000,01	fino a	28.000,00
3) da	28.000,01	fino a	55.000,00
4) da	55.000,01	fino a	68.420,00

TOTALE IMPOSTA LORDA: 22.722,20


MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro) 17.557,00

QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

RV1 Reddito imponibile	24.750	68.420
------------------------	--------	--------

SEZIONE I - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

RV2 Addizionale regionale all'irpef dovuta	403	1.184
Regione [REDACTED]		1.73%
RV7 Addizionale regionale all'irpef a debito	403	
MAGG. ADDIZ. REGIONALE ACCERTATA (in euro)		781,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

DICHIARATO ACCERTATO

SEZIONE II - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

RV9 Aliquota dell'addizionale comunale	0,70%	0,70%
RV10 col.2 Addizionale comunale all'irpef dovuta	173	479
RV11 Addizionale comunale all'irpef trattenuta o versata	68	68
RV15 Addizionale comunale all'irpef a debito	105	
MAGG. ADDIZ. COMUNALE ACCERTATA (in euro)		306,00

QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

SEZIONE I - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA COMMERCIAINTI

Tipo di attivita': Commercianti

Codice azienda INPS: [REDACTED]

Iscrizione all'INPS successiva al 31/12/95: NO

Periodo di imposizione contributiva	dal	al	Tipico di riduzione	Decorrenza riduzione
	01	12		dal 00 al 00

Base imponibile	14.552	43.893
Contributo dovuto (*)	2.924	8.827

MAGGIOR CONTRIBUTO ACCERTATO (in euro)	5.903,00
--	----------

(*) Il contributo dovuto è calcolato applicando le aliquote sotto riportate secondo il criterio della progressione:

- 20,09% sul reddito minima e sui redditi compresi tra euro 14.552,00 ed euro 43.042,00;
- 21,09% sui redditi superiori ad euro 43.042,00 fino ad un massimale di euro 71.737,00 o fino ad un massimale di euro 93.622,00 per i lavoratori privi di anzianita' contributiva al 31/12/1995

IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

QUADRO IQ - PERSONE FISICHE

Codice regione o provincia autonoma


Regione o provincia autonoma [REDACTED]

SEZIONE I - IMPRESE ART. 5 BIS D.LGS N. 446/1997

IQ4 Totale componenti positivi	92.690	136.360
IQ10 Totale componenti negativi	91.609	91.609
IQ12 Valore della produzione	1.081	44.751

SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

IQ54 col. 1 Valore della produzione (Sez. I)	1.081	44.751
col. 3 Valore della produzione Italia	1.081	44.751
IQ60 col. 1 Totale valore della produzione	1.081	44.751
col. 3 Totale valore produzione Italia	1.081	44.751
IQ62 col. 2 Ulteriore deduzione	9.500	9.500
IQ65 col. 3 Valore della produzione netta	0	35.251
col. 1 Importo IQ65 aliquota del settore agricolo	0	35.251



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

DICHIARATO ACCERTATO

QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPOSIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO


SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPOSIBILE

Codice Regione = [REDACTED]

Valore Produzione	0	35.251
Base Imponibile	0	35.251
Normativa regionale		NO
Aliquota	0,00%	3,9%
Imposta netta	0	1.375

SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

IR22 Totale imposta	0	1.375
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		1.375,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

DICHiarato ACCERTATO

IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili

SEZ. 2

VE21 Impon. 10% operaz.imponibili agricole/commerc.	67.536	111.206
Impos. 10% operaz.imponibili agricole/commerc.	6.754	11.121

SEZ. 3

VE24 Totale imponibile	67.536	111.206
Totale imposta	6.754	11.121
VE26 Totale (VE24 + VE25)	6.754	11.121

SEZ. 4

VE33 Operazioni esenti (art.10)	8.964	8.964
---------------------------------	-------	-------

SEZ. 5

VE40 Volume d'affari	76.500	120.170
----------------------	--------	---------

QUADRO VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

SEZ. 1

VF2 Acquisti e importazioni imponibili (4%)	2.001	2.001
Imposta sugli acquisti e importazioni al 4%	80	80
VF9 Acquisti e importazioni imponibili (10%)	21.329	21.329
Imposta sugli acquisti e importazioni al 10%	2.133	2.133
VF11 Acquisti e importazioni imponibili (20%)	28.981	28.981
Imposta sugli acquisti e importazioni al 20%	5.796	5.796
VF12 Acquisti e importazioni imponibili (21%)	10.491	10.491
Imposta sugli acquisti e importazioni al 21%	2.203	2.203
VF18 Acq./imp. per i quali la detrazione è esclusa o ridotta	23	23

SEZ. 2

VF22 Totale acquisti e importazioni - Imponibile	62.825	62.825
Tot. acquisti/importaz. - Imposta	10.212	10.212
VF24 Totale imposta acquisti e importazioni	10.212	10.212

SEZ. 4

VF57 IVA ammessa in detrazione	8.987	8.987
--------------------------------	-------	-------


QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale

SEZ. 1

VL1 IVA a debito (somma righi VE26 e VJ17)	6.754	11.121
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)	8.987	8.987
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	0	2.134
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)	2.233	0

SEZ. 2

VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2010	7.426	7.426
VL9 Credito compensato nel modello F24	7.426	7.426



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

DICHIARATO ACCERTATO

SEZ. 3

VL32 IVA a debito	0	2.134
VL33 IVA a credito	2.233	0
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	0	2.134
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	2.233	0


MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro) 4.367,00

Credito richiesto dal contribuente non spettante	2.233
di cui credito non riconosciuto	2.233

MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA RIDETERMINATA

Debito di imposta	2.134
Credito non riconosciuto	2.233

MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA (in euro) 4.367,00




DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, IRAP, IVA, ADD. COMUNALE.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 Irpef-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFIDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPOSIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2 , D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	17.557,00	35.114,00
2 Irpef-TENUTA DELLA CONTABILITA' NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE. a) ART. 9, COMMA 1, D.LGS. 18.12.1997 , N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 1.032,00 A EURO 7.746,00	1.032,00	7.746,00
3 Add. Regionale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFIDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPOSIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2 , D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	781,00	1.562,00
4 Irap-Art.19 del D.Lgs.15/12/1997 n.446 a) ART. 1, COMMA 2 , D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	1.375,00	2.750,00
5 IVA-MANCATA O TARDIVA EMISSIONE DI FATTURE RELATIVE AD OPERAZIONI IMPOSIBILI EFFETTUATE E CONSEGUENTE REGISTRAZIONE. a) ART. 6, COMMA I-IV-V, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 516,00	4.367,00	8.734,00
6 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA a) ART. 5, COMMA IV, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA	4.367,00	8.734,00
7 Add.Comunale-PRESENTAZIONE DI DICHTARAZZIONE		



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

INNEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO
IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI
UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN
CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.

a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471
SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O
DELLA DIFFERENZA DI CREDITO

306,00 612,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Irpef	17.557,00
3 Add. Regionale	781,00
4 Irap	1.375,00
5 IVA	4.367,00
6 IVA	4.367,00
7 Add. Comunale	306,00
Cumulo materiale	28.753,00

PROSPETTO B (violazioni per le quali non si applica il cumulo giuridico)


Violazioni	Sanzioni applicabili
2 Irpef	1.032,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecunaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Irpef;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:



DIREZIONE PROVINCIALE DI ██████████ UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ██████████ PER L'ANNO 2011 codice fiscale ██████████


- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	17.557,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	3.511,40
- sanzione base	Euro	21.068,40
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	5.267,10
- Cumulo giuridico	Euro	26.335,50

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12,comma 7,del D.Lgs.n.472 del 1997,l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 26.335,50) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 28.753,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI ██████████ - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

- La sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 26.335,50 per le violazioni indicate nel prospetto A.
- La sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.032,00 per le violazioni indicate nel prospetto B al punto n. 2/Irpef.



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

- 1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un sesto
(Art. 15, comma 2 bis, d.lgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) puo' definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un sesto delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione e' necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni, interessi e contributi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3. Per i maggiori contributi previdenziali accertati non sono, invece, dovuti interessi e sanzioni.

La riduzione delle sanzioni a un sesto e' riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso e' necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un sesto della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni, interessi e contributi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 01/09/2015 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Irpef	9451	17.557,00
Interessi (fino al 01/09/2015)		1.934,40
TOTALE		19.491,40
Ulteriori interessi (*)		
Add. Regionale	9453	781,00
Interessi (fino al 01/09/2015)		186,05
TOTALE		867,05
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	1.375,00
Interessi (fino al 01/09/2015)		151,49
TOTALE		1.526,49
Ulteriori interessi (*)		
IVA	9463	4.367,00
Interessi (fino al 01/09/2015)		529,30
TOTALE		4.896,30
Ulteriori interessi (*)		
Add. Comunale	9468	306,00
Interessi (fino al 01/09/2015)		33,71
TOTALE		339,71
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	4.389,25
Sanzione Irpef	9452	172,00
Spese di notifica	9400	8,75



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

Descrizione contributo	Causale Contributo	importo in Euro
INPS	CPMF	5.903,00

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 01/09/2015, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 d.lgs. n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : [REDACTED]
 - il Codice Atto : [REDACTED]
- I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo
(Art. 17 d.lgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.


IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	8.778,50
Sanzione Irpef	9601	344,00

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : [REDACTED]
- il Codice Atto : [REDACTED]

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	24.386,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 01/09/2015 *	3.125,67
SPSE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	27.520,42

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 01/09/2015 fino alla data di versamento inclusa.

3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio
(dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potra' procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di improcedibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.


A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE.

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricorso



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: [REDACTED] e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO LEGALE

(art. 4 d.lgs n. 546/1992):

La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui è stato presentato il ricorso;
- le generalità di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED];
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, d.P.R. n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del d.lgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsì in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se è stato notificato tramite l'ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale.


In caso di istanza di reclamo-mediations, il contribuente deve costituirsì in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 agosto al 31 agosto.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] → UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 dPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 01/09/2015 il tasso del 4% (art. 20 del dPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 01/09/2015 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9930	2011	5.852,33
Interessi fino al 01/09/2015 (*)	9931		736,91
Addizionale Regionale (Codice regione [REDACTED])	9942	2011	260,33
Interessi fino al 01/09/2015 (**)	9943		32,78
Irap	9934	2011	458,33
Interessi fino al 01/09/2015 (***)	9935		57,71
IVA	9944	2011	1.455,67
Interessi fino al 01/09/2015 (****)	9945		201,64
Addizionale Comunale (Codice ente locale [REDACTED])	9940	2011	102,00
Interessi fino al 01/09/2015 (*****)	9941		12,84
Spese di notifica	9400	2011	8,75


(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irpef accertata e pari a 0,64135 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Regionale accertata e pari a 0,02852 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 0,05022 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(****) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore IVA accertata e pari a 0,15952 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(*****) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Comunale accertata e pari a 0,01117 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : [REDACTED]
- il Codice Atto : [REDACTED]

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	8.128,66
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 01/09/2015 *	1.041,88
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	9.179,29

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 01/09/2015 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)


Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	24.386,00
SANZIONE PER INTERO	27.367,50
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 01/09/2015 *	3.125,67
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	54.867,92

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 01/09/2015 fino alla data di versamento inclusa.

La riscossione dei maggiori contributi previdenziali accertati, i relativi interessi e le



DIREZIONE PROVINCIALE DI ██████████ - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. ██████████ PER L'ANNO 2011 codice fiscale ██████████

sanzioni e' effettuata dall'Inps, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (art. 30 dl n. 78/2010).

5) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno. La sospensione non si applica nel caso di 'improcedibilita' del reclamo-mediazione. La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza puo' essere contenuta anche nel reclamo;
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

6) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3), puo' presentare istanza di accertamento con adesione. Cio' gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi e i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).


L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

7) Riesame
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso. L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

8) Spese di notifica



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, è titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, può essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

9-a) Presentazione del ricorso
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	8.128,66
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 01/09/2015	1.041,88
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	9.179,29

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	734,34
TOTALE (*)	9.913,63

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 01/09/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973);
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973);
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	24.386,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 01/09/2015	3.125,67
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	27.520,42

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	2.201,63
TOTALE (*)	29.722,05

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 01/09/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.


IMPOSTE	24.386,00
SANZIONE PER INTERO	27.367,50
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 01/09/2015	3.125,67
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	54.887,92

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	4.391,03
TOTALE (*)	59.278,95

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 01/09/2015 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2011 codice fiscale [REDACTED]

- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

Funzionario responsabile del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:
[REDACTED]

[REDACTED] piano [REDACTED] STANZA [REDACTED] telefono [REDACTED]


Il presente atto si compone di 27 Pagine
e di n.2 allegati.

Data
12/11/2012

Timbro
Dell'Ufficio

Il CAPO TEAM (*) - [REDACTED]

"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ([REDACTED])".



MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. [REDACTED] e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario.

Codice Ufficio: [REDACTED]
Codice atto : [REDACTED]

Signor [REDACTED]

Codice fiscale: [REDACTED]

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9451	2011	17.557,00
Interessi (fino al 01/09/2015)			1.934,40
Totale da versare			19.491,40
Ulteriori interessi (*)			
Addizionale Regionale	9453	2011	781,00
(Codice regione [REDACTED])			
Interessi (fino al 01/09/2015)			86,05
Totale da versare			867,05
Ulteriori interessi (**)			
Irap	9466	2011	1.375,00
Interessi (fino al 01/09/2015)			151,49
Totale da versare			1.526,49
Ulteriori interessi (***)			
IVA	9463	2011	4.367,00
Interessi (fino al 01/09/2015)			529,30
Totale da versare			4.896,30
Ulteriori interessi (****)			
Addizionale Comunale	9468	2011	306,00
(Codice ente locale [REDACTED])			
Interessi (fino al 01/09/2015)			33,71
Totale da versare			339,71
Ulteriori interessi (*****)			
Sanzione pecuniaria totale	9452	2011	4.389,25
ridotta ad un sesto (1)			
Sanzione Irpef	9452	2011	172,00
ridotta ad un sesto (1)			
Spese di notifica	9400	2011	8,75
Descrizione	Causale	Periodo di riferimento	Importo a debito da versare in euro

Contributo INPS	CPMF	01/2011	5.903,00
		12/2011	

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irpef accertata, e' pari a 1,68354 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Regionale accertata, e' pari a 0,07489 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(***) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irap accertata, e' pari a 0,13184 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(****) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore IVA accertata, e' pari a 0,41875 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(*****) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Comunale accertata, e' pari a 0,02934 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati al punto 2 delle avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire a DIREZIONE PROVINCIALE, [REDACTED] [REDACTED]
entro 10 giorni dal versamento.